Provincia di Torino Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Chivasso, ad uso climatizzazione (geotermico) assentita alla "Residenza Il Quadrifoglio".

- Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 291-15340/2014 del 8-5-2014; Codice Univoco: TO-P-10510.

## "Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (... omissis ...) DETERMINA

- 1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla "Residenza II Quadrifoglio" C.F. n. 9102790017 con sede legale in Chivasso, Via Brozola n. 12 e 12/a, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Chivasso dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 20 Particella 262 in misura di litri/sec massimi 1,25 e medi 0,78 per complessivi metri cubi annui 24.624 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
- 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;
- 6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (...omissis...)"
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 8-5-2014 (... omissis ...)